

Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)

del 20 giugno 1986 (Stato 1° gennaio 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24^{sexies} capoverso 4, 24^{septies}, 25 e 25^{bis} della Costituzione federale¹;²
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1983³,

decreta:

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge si prefigge di:

- a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
- b. proteggere le specie animali minacciate;
- c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
- d. garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

² Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.

Art. 2 Campo di applicazione

La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico:

- a. uccelli;
- b. predatori;
- c. artiodattili;
- d. leporidi;
- e. castori, marmotte e scoiattoli.

RU 1988 506

¹ [CS 1 3; RU 1962 803, 1971 905, 1974 721, 1988 352]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 74, 78 cpv. 4, 79 e 80 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. VIII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

³ FF 1983 II 1169

Capitolo 2: Caccia

Art. 3 Principi

¹ I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura e della protezione della natura. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate.

² I Cantoni stabiliscono le premesse per l'autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un'efficace sorveglianza.

³ Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti.

⁴ Il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. Esso fa allestire una statistica federale della caccia.

Art. 4 Autorizzazione di caccia

¹ Chiunque voglia cacciare deve avere un'autorizzazione del Cantone.

² L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.

³ I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all'esame e a cacciatori ospiti un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione

¹ Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

- a. cervo
dal 1° febbraio al 31 luglio
- b. cinghiale
dal 1° febbraio al 30 giugno
- c. daino, cervo Sika e muflone
dal 1° febbraio al 31 luglio
- d. capriolo
dal 1° febbraio al 30 aprile
- e. camoscio
dal 1° gennaio al 31 luglio
- f. lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico
dal 1° gennaio al 30 settembre

- g. marmotta
dal 16 ottobre al 31 agosto
- h. volpe
dal 1° marzo al 15 giugno
- i. tasso
dal 16 gennaio al 15 giugno
- k. martora e faina
dal 16 febbraio al 31 agosto
- l. fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia
dal 1° dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia
dal 16 febbraio al 31 luglio
- n. fagiano comune
dal 1° febbraio al 31 agosto
- o. svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica
dal 1° febbraio al 31 agosto
- p. beccaccia
dal 15 dicembre al 15 settembre.

² Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d'Islanda e fistone turco.

³ Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno:

- a. cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito;
- b. cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.

⁴ I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.

⁵ Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)⁴, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

⁶ Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.

⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Art. 6 Messa in libertà di selvaggina

¹ I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.

² Non possono essere messi in libertà animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.

Capitolo 3: Protezione**Art. 7** Specie protette

¹ Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

² I Cantoni possono, previo consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale)⁵, prevedere l'abbattimento di animali protetti se necessario per la protezione del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie. Il Consiglio federale stabilisce le specie cui questa norma è applicabile.

³ Gli stambecchi possono essere cacciati dal 1° settembre al 30 novembre a scopo di regolazione degli effettivi. I Cantoni presentano ogni anno al Dipartimento, per approvazione, una pianificazione degli abbattimenti. Il Consiglio federale emana le relative prescrizioni.

⁴ I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.

⁵ Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova.

⁶ Nella pianificazione ed esecuzione di costruzioni e impianti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la Confederazione consulta i Cantoni. Per progetti che pregiudicano zone protette d'importanza internazionale o nazionale, dev'essere chiesto il preavviso dell'Ufficio federale.

Art. 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Art. 9 Autorizzazioni della Confederazione

¹ Necessita di un'autorizzazione della Confederazione chi vuole:

- a. importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi;

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

- b. mettere in libertà animali delle specie protette;
- c. importare, nell'intento di metterli in libertà, animali cacciabili;
- d. servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

² Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

Art. 10 Animali protetti tenuti in cattività

¹ Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un'autorizzazione cantonale.

² Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere tenuti in cattività animali protetti.

Art. 11 Zone protette

¹ Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale.

² Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale.

³ Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale.

⁴ I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.

⁵ Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.

⁶ Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aeree.⁶

⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. II 31 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Capitolo 4: Danni causati dalla selvaggina

Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

¹ I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

² Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.⁷

^{2bis} Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.⁸

³ I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.

⁴ Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento.

Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

¹ Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.

² I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

³ La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina di una bandita federale.⁹

⁴ Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

⁸ Introdotto dal n. II 11 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

⁹ Nuovo testo giusta il n. II 31 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Capitolo 5: Informazione, formazione e ricerca

Art. 14

¹ I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

² Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.

³ La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

⁴ La Confederazione gestisce il Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della formazione e della ricerca.

⁵ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici.

Capitolo 6: Responsabilità civile e assicurazione

Art. 15 Responsabilità civile

¹ Chi provoca danni nell'esercizio della caccia ne è responsabile.

² Per il rimanente valgono le disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁰ concernenti gli atti illeciti.

Art. 16 Assicurazione

¹ Chi è titolare di un'autorizzazione di caccia deve concludere un'assicurazione per la responsabilità civile. Il Consiglio federale stabilisce la somma minima di copertura.

² Il danneggiato può intentare direttamente l'azione contro l'assicuratore per l'ammontare della somma assicurata.

³ Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908¹¹ sul contratto d'assicurazione non sono opponibili al danneggiato.

⁴ L'assicuratore ha un diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato nella misura in cui egli potrebbe negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale sul contratto d'assicurazione.

¹⁰ RS 220

¹¹ RS 221.229.1

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 17 Delitti

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:¹²

- a. caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria;
- b. toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano;
- c. importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova;
- d. acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato;
- e. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro;
- f. scaccia o attira animali fuori delle zone protette;
- g. mette in libertà animali;
- h. affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte;
- i. fabbrica, importa, fa transitare, esporta, usa o fa commercio di mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 18 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:¹³

- a. cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;
- b. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un'arma da tiro;
- c. detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
- d. lascia cacciare cani;
- e. non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
- f. toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;

¹² Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).

¹³ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).

- g. brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
- h. ostacola l'esercizio della caccia.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

³ Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

⁴ Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.

⁵ I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.

Art. 19 Applicazione alle persone giuridiche e alle società commerciali

È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁴ sul diritto penale amministrativo.

Art. 20 Ritiro e diniego dell'autorizzazione di caccia

¹ Chi ha un'autorizzazione di caccia ne è privato dal giudice per uno sino a dieci anni se:

- a. intenzionalmente o per negligenza, uccide o ferisce gravemente una persona durante l'esercizio della caccia;
- b. ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17, in qualità di autore, istigatore o complice.

² Il ritiro dell'autorizzazione vale per tutta la Svizzera.

³ I Cantoni possono prevedere altri motivi di ritiro o diniego dell'autorizzazione di caccia. Le pertinenti disposizioni amministrative valgono unicamente per il Cantone di cui si tratta.

Capitolo 8: Procedura penale

Art. 21 Perseguimento

¹ Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.

² L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni in rapporto con l'importazione, il transito o l'esportazione. Se vi è simultaneamente violazione della legge del 18 marzo 2005¹⁵ sulle dogane, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione federale delle dogane che emana anche il decreto penale.¹⁶

¹⁴ RS 313.0

¹⁵ RS 631.0

¹⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

³ Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione giusta il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 9 marzo 1978¹⁷ sulla protezione degli animali, alla legge federale sulle dogane alla legge federale dell'8 dicembre 1905¹⁸ sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo o alla legge federale del 1° luglio 1966¹⁹ sulle epizoozie, che devono essere perseguite dalle medesime autorità amministrative federali, la pena inflitta sarà quella prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere aumentata adeguatamente.

Art. 22²⁰ Obbligo di comunicazione

¹ Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio.

³ L'Ufficio federale può conservare tali dati in una collezione elettronica di dati. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, cancella le registrazioni elettroniche e distrugge le relative decisioni cantonali. Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici.

Art. 23 Risarcimento di danni

L'affittuario, in zone con regime di riserva, e il Cantone o il Comune, nelle altre zone, hanno diritto di esigere il risarcimento del danno causato da un delitto di caccia o da una contravvenzione. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni²¹.

Capitolo 9: Esecuzione e procedura²²

Art. 24 Esecuzione da parte della Confederazione²³

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

¹⁷ RS 455

¹⁸ [CS 4 475; RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1, 1991 362 n. II 404. RU 1995 1469 art. 58 lett. a]. Vedi ora la LF del 9 ott. 1992 (RS 817.0).

¹⁹ RS 916.40

²⁰ Nuovo testo giusta il n. VIII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

²¹ RS 220

²² Nuovo testo giusta in n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

²³ Nuovo testo giusta in n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Art. 25 Esecuzione da parte dei Cantoni²⁴

¹ L'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione: Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un'autorità federale in virtù della presente legge.

² Le disposizioni cantonali d'esecuzione concernenti la proroga del periodo di protezione, la restrizione della lista delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4), la protezione degli animali contro i disturbi (art. 7 cpv. 4), la protezione dei giovani animali, delle loro madri e degli uccelli adulti (art. 7 cpv. 5), come anche le misure di autodifesa (art. 12 cpv. 3) devono essere approvate dalla Confederazione²⁵.

³ Tutti gli atti normativi cantonali concernenti la caccia devono essere comunicati all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

Art. 25a²⁶**Art. 26** Diritto di perquisizione e di sequestro

I Cantoni disciplinano il diritto di perquisire i locali e gli impianti e di sequestrare oggetti al fine di garantire l'esecuzione della presente legge. Essi conferiscono alle persone incaricate dell'esecuzione la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

Capitolo 10: Disposizioni finali**Art. 27** Abrogazione e modificazione di leggi federali

1. La legge federale del 10 giugno 1925²⁷ sulla caccia e la protezione degli uccelli è abrogata.

2. La legge federale del 1° luglio 1966²⁸ sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Art. 23

...

²⁴ Nuovo testo giusta in n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **814.91**).

²⁵ Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 362 369; FF **1988** II 1149).

²⁶ Introdotto dal n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica (RS **814.91**). Abrogato dal n. 128 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

²⁷ [CS **9** 552; RU **1954** 455 n. I n. 7, **1959** 953 art. 11 lett. c, **1962** 852, **1971** 855, **1977** 1907 art. 1, 2, **1981** 497 art. 1]

²⁸ RS **451**. La modifica qui appresso è inserita nella L menzionata.

3. Il Codice delle obbligazioni²⁹ è modificato come segue:

Art. 56 cpv. 3

Abrogato

Art. 28 Disposizioni transitorie

¹ I Cantoni disciplinano la validità delle autorizzazioni di caccia rilasciate prima dell'introduzione dell'esame.

² Salvo l'articolo 5 capoversi 4 a 6, la pernice grigia può essere cacciata soltanto dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore 1° aprile 1988³⁰

²⁹ RS 220

³⁰ DCF del 29 feb. 1988 (RU 1988 516).